

CONVENZIONE

per l'erogazione di prestazioni professionali da parte della

S.O.D. Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed

Endoscopia Digestiva d'Urgenza

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I – G.M.

Lancisi – G. Salesi" (d'ora innanzi chiamata anche "Azienda Ospedaliera")

con sede legale in Ancona, Via Conca n. 71 – Codice Fiscale e Partita

IVA n° 01464630423 – rappresentata dal Dott. Michele Caporossi, nato

a Roma il 21/03/1955, nella qualità di Direttore Generale e Legale

Rappresentante dell'*Azienda* medesima, sostituito per la sottoscrizione

della presente dal Direttore della S.O. Affari Generali e Convenzioni,

Dott.ssa Donatella Amodio, come da delega di firma del Direttore Generale

di cui alla nota ID. n. 354690 del 05/02/2018, la quale agisce non in proprio,

bensi, in nome, per conto e nell'interesse dell'*Azienda Ospedaliera*,

E

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino

(d'ora innanzi chiamato "*I.S.S.*"), con sede legale in Borgo Maggiore (RSM),

Via Scialoja n. 20, Cod. Operatore SM2298 – rappresentato dal

Dott. Andrea Gualtieri, nato a San Marino (RSM) il 1° luglio 1969, nella



qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'*I.S.S.* medesimo,

PREMESSO

– che a seguito di accordi intervenuti tra le parti si è convenuto

sull'opportunità di accogliere la richiesta dell'*I.S.S.* al fine di acquisire,

in qualità di consulenti, la collaborazione dei Dirigenti Medici afferenti



alla S.O.D. Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia Digestiva d'Urgenza dell'*Azienda Ospedaliera*, in regime di convenzione;
– che con **Determina n. 201/DG del 06/03/2018**, l'*Azienda Ospedaliera*, ha approvato la stipula della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO


L'*Azienda Ospedaliera* si impegna a garantire a favore dell'*I.S.S.* prestazioni professionali, in regime di consulenza, da parte della S.O.D. Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia Digestiva d'Urgenza per il tramite di proprio personale dipendente in possesso di specifica competenza ed esperienza, finalizzate all'esecuzione di attività endoscopica e di formazione del proprio personale medico.

ART. 3 – LUOGO

L'*I.S.S.*, al fine dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, assume l'obbligo di mettere a disposizione i locali nonché, le strutture, le attrezzature, la documentazione e le risorse necessarie.

ART. 4 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Le prestazioni di cui all'art. 2, sono erogate dal personale medico a rapporto esclusivo della S.O.D. Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia Digestiva d'Urgenza dell'*Azienda Ospedaliera*, al di fuori del



normale orario di servizio.

Per l'esecuzione di tali prestazioni si stabiliscono di massima n. 4 accessi mensili, in base alle necessità del servizio della UOS Endoscopia dell'I.S.S.

Al fine di garantire una corretta e continuativa attività assistenziale, i nominativi dei consulenti, individuati con criterio di rotazione, ed il calendario dei giorni e degli orari di svolgimento del servizio sono concordati preventivamente tra il Direttore della S.O.D. interessata e l'I.S.S., secondo modalità compatibili con l'attività istituzionale dell'*Azienda Ospedaliera*.

Il personale individuato è tenuto a documentare, in termini di accessi e di orari di presenza, l'attività espletata mediante strumenti oggettivi di rilevazione predisposti dall'I.S.S. .

I consulenti hanno l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento, dei quali vengono a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dell'incarico.


ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Per l'attività di cui all'art. 2, l'I.S.S. si impegna a corrispondere all'*Azienda Ospedaliera*, per ogni accesso, un compenso pari a € 800,00 (ottocento/00).

I compensi spettanti per l'attività resa dai consulenti, dovranno affluire all'*Azienda Ospedaliera* che provvederà a corrispondere ai sanitari aventi diritto quali prestatori dell'attività in oggetto, l'onorario previsto dalla normativa vigente e dal regolamento aziendale in materia di attività libero professionale.

ART. 6 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

L'I.S.S. si impegna ad inviare mensilmente all'*Azienda Ospedaliera* un resoconto degli accessi effettuati e dei chilometri percorsi, andata e



ritorno, dalla sede del Presidio di Torrette alla sede dell'/.S.S., controfirmato anche dai singoli consulenti, al fine dell'espletamento dell'attività in convenzione.

La S.O. Gestione Economico Finanziaria dell'*Azienda Ospedaliera* emetterà, con cadenza mensile, regolari fatture previa contabilizzazione e verifica delle competenze spettanti al personale medico, anche al fine del calcolo della quota premio di polizza assicurativa di cui all'art. 7, da parte della S.O. Affari Generali e Convenzioni.

L'/.S.S. si obbliga ad eseguire i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'*Azienda Ospedaliera* entro gg. 60 (sessanta) dalla emissione delle relative fatture.


Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e compatibilmente con la normativa in vigore nella Repubblica di San Marino, Legge n. 92/2008 e s.m.i.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto e fino al 31/12/2018.

A ciascuna parte è attribuita la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per inadempienze della controparte, nei casi in cui si verificano comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta trasmessa all'altra parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già



eseguite.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione può essere richiesto formalmente e preventivamente dall'I.S.S., per iscritto, due mesi prima della succitata scadenza, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'*Azienda Ospedaliera*.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'I.S.S. garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile, personale verso terzi a seguito di eventuali danni arrecati dai consulenti, con esclusione del dolo e della colpa grave.

All'I.S.S. è addebitato, pro quota, il premio di polizza assicurativa stipulata dall'*Azienda Ospedaliera* per infortunio a conducenti e trasportati (€ 0,01/km), nonché per danni all'automezzo (€ 0,05/km), calcolato secondo il parametro del chilometraggio percorso A/R, per un totale di Km. 230.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. .

ART. 10 – MODIFICHE

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale precedente patto,

comunicazione e dichiarazione intervenuti fra le parti, in forma orale o scritta, relativamente all'attività oggetto della convenzione medesima.

La medesima potrà essere integrata, modificata o emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, mediante scambio di lettera, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

Con il consenso delle parti la durata del contratto prevista all'art. 7 del presente atto convenzionale potrà essere modificata, prima della scadenza naturale, mediante semplice scambio di corrispondenza reciprocamente sottoscritta e le modifiche alla presente convenzione, una volta concordate e decise, ne diverranno parte integrante.

ART. 11 – CONTROVERSIE

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa al presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.


Per tutte le controversie che potranno insorgere in relazione al presente contratto, ai sensi della Legge 17 settembre 1999, n. 96, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino come all'Art. 2 della Legge Costituzionale n. 144/2003.

ART. 12 – REGISTRAZIONE E ONERI

La presente convenzione, che consta di n. 7 pagine, viene redatta in due originali, uno per ognuna delle parti contraenti ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura della parte richiedente che ne sopporterà il relativo onere.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto sopra non espressamente previsto dalla presente



convenzione, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, - 6 MAR. 2018

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria



Ospedali Riuniti "Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi"

p. Il Direttore Generale

(Dott. Michele Caporossi)

Il Direttore S.O. Affari Generali e Convenzioni

(Dott.ssa Donatella Amodio)



San Marino, - 8 MAR. 2018

Per l'Istituto per la Sicurezza Sociale

della Repubblica di San Marino

Il Direttore Generale

(Dott. Andrea Gualtieri)

